



LAURA ARDUINI*

LE DERIVE EMERGENZIALI DEL SECONDO EMENDAMENTO: L'AMERICAN EXCEPTIONALISM IN PROSPETTIVA COMPARATA**

Abstract [It]: Il presente scritto analizza la crisi di salute pubblica provocata dalla violenza armata negli Stati Uniti, strettamente connessa al diritto di detenere e portare armi protetto dal Secondo Emendamento della Costituzione federale. Sarà posto il focus, in particolare, sull'esame della più recente giurisprudenza della Corte Suprema sul tema, con lo scopo di verificare l'impatto dell'interpretazione costituzionale sul quadro normativo per il controllo delle armi. In prospettiva comparata, si illustreranno anche le esperienze di altri ordinamenti culturalmente affini, tra i quali il Regno Unito e l'Australia, che rappresentano significativi esempi di risposte efficaci alla violenza armata.

Abstract [En]: This paper analyzes the public health crisis of gun violence in the United States, closely related to the right to keep and bear arms protected by the Second Amendment of the federal Constitution. A particular focus of this study is the examination of recent Supreme Court case law on the subject, with the aim of assessing the impact of constitutional interpretation on the regulatory framework for gun control. In a comparative perspective, it also illustrates the experiences of other culturally related jurisdictions, including the United Kingdom and Australia, which are significant examples of effective responses to the threat of gun violence.

Parole chiave: diritto di detenere e portare armi, violenza armata, Secondo Emendamento, Corte Suprema statunitense, caso *Bruen*.

Keywords: right to keep and bear arms, gun violence, Second Amendment, U.S. Supreme Court, Bruen case.

SOMMARIO: 1. La violenza armata come *public health crisis* negli Stati Uniti d'America. – 2. Segue: il ruolo della giustizia costituzionale. – 3. L'“*American exceptionalism*” in prospettiva comparata: il caso del Regno Unito e dell'Australia. – 4. Considerazioni conclusive.

* Dottoranda di ricerca in Diritto comparato – Università degli Studi di Firenze.

** Contributo sottoposto a *peer review*. Intervento svolto in occasione del seminario “*La giustizia costituzionale nell'epoca delle crisi ed emergenze*”, organizzato dalla Scuola DPCE e tenutosi a Palermo, presso la sede dell'Assemblea regionale Siciliana, il 13 febbraio 2025.

1. La violenza armata come *public health crisis* negli Stati Uniti d'America

Tra le molteplici crisi ed emergenze che caratterizzano il XXI secolo, negli Stati Uniti emerge, tra gli altri, il tema della violenza armata, strettamente connesso al diritto di possedere e portare armi sancito dal Secondo Emendamento della Costituzione.

L'ex *U.S. Surgeon General*¹, Vivek Murthy, definiva la *firearm violence* come una “*public health crisis*” e la ricomprendeva all'interno delle priorità di salute pubblica, elencate sul sito dello *U.S. Department of Health and Human Services*. Quindi nel 2024 redigeva l'*advisory report* «*The Firearms Violence in America*»², riportando dati e statistiche³ atti ad illustrare la gravità del fenomeno. Negli ultimi tre anni, negli Stati Uniti si sono registrati ogni anno in media 44.000 morti per una ferita da arma da fuoco (poco più della metà erano suicidi, la restante parte omicidi o incidenti e solo il 2,8% uccisioni per difesa personale) e 600 sparatorie di massa. La violenza armata provoca danni fisici e psicologici a lungo termine per i sopravvissuti e un trauma non solo per le famiglie delle vittime, ma anche per l'intera popolazione, oltre ad avere un forte impatto economico, poiché costa agli Stati Uniti decine di miliardi di dollari all'anno.

La presenza del *right to keep and bear arms* nel testo costituzionale e la capillare diffusione delle armi da fuoco⁴, conducono ad una significativa crisi della salute e della sicurezza nazionale statunitense. Entrambi questi aspetti fanno sì che l'esperienza statunitense differisca rispetto a quelle di altri ordinamenti culturalmente affini, come quella del Regno Unito e dell'Australia. Dall'analisi comparata di queste differenti realtà, emergerà che anche la violenza armata statunitense è ascrivibile al cd. “*American exceptionalism*”. Questo concetto, che trova la sua origine nel celebre scritto «*Democracy in America*» di Alexis De Tocqueville⁵ e che in dottrina ha assunto vari significati, riguarda quindi anche il tema oggetto del presente scritto, almeno se lo si considera come il risultato della commistione di due note interpretazioni di questa espressione. Da un lato, “*American exceptionalism*” intende riferirsi alla peculiarità dell'esperienza statunitense⁶, rispetto a quelle delle altre democrazie

¹ Lo *U.S. Surgeon General* è il principale portavoce in materia di salute e sicurezza pubblica del governo federale degli Stati Uniti.

² Il report non è più disponibile, in quanto recentemente rimosso dall'amministrazione Trump, a seguito dell'*Executive Order* del 7 febbraio del Presidente «*Protecting the Second Amendment Rights*», 2025 che è animato da «*a strong anti-regulatory push*»; K. SCHASCHECK, *Trump's Latest Executive Order on Firearms*, in *Duke Center for Firearms Law*, 2025.

³ La principale fonte sono i dati forniti dal *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)*, che saranno in parte riportati di seguito nel presente paragrafo.

⁴ La stretta correlazione tra circolazione delle armi, disponibilità delle stesse e violenza armata è evidenziata da molteplici studi, tra i quali quelli citati dal Justice Breyer nella sua *dissenting opinion* in *New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen* 597 U.S., 2022, 3 (Breyer, J., dissenting). Si rinvia alla vasta letteratura sul tema, a partire da opere più risalenti come F. ZIMRING, *Is Gun Control Likely to Reduce Violent Killings?*, in *The University of Chicago Law Rev.*, n. 35(4)/721, 1968.

⁵ «The Americans are in an exceptional situation, and it is unlikely that any other democratic people will be similarly placed». A. DE TOCQUEVILLE, *Democracy in America* (J.P. MAYER ed., translated by G. LAWRENCE, *Anchor Books*, 1969), 1835, 455-456.

⁶ Il termine “peculiarità” è preferibile rispetto a “eccezionalità”, in quanto in grado di rappresentare più efficacemente il pensiero di gran parte della dottrina statunitense e straniera, che non attribuisce all’“*exceptionalism*” un’accezione positiva o negativa. Come ha scritto Seymour Martin Lipset, noto studioso del tema, l’“*American exceptionalism*” si configura come una “double-edged sword”, dal momento che «its positive and negative dimensions

occidentali, per quel che attiene non solo al sistema giuridico, istituzionale e costituzionale, ma anche a molti aspetti della vita sociale, politica ed economica⁷. Dall'altro lato, è diventato un'espressione della “*ideology or national identity*” statunitense, diversa rispetto a quella di altri contesti⁸.

In dottrina non mancano i riferimenti ad un cd. “*America’s Constitutional exceptionalism*”⁹, così come, più specificatamente, ad un vero e proprio “*Second Amendment exceptionalism*”. Quest’ultimo deriva non solo dall’esistenza stessa di una previsione in Costituzione di un *right to keep and bear arms*¹⁰, ma anche, come vedremo, dal significato che ad essa è stato attribuito dalla più recente giurisprudenza della Corte suprema federale¹¹.

2. Segue: il ruolo della giustizia costituzionale

Delineati i contorni della situazione emergenziale relativa alla violenza armata negli Stati Uniti, il presente paragrafo intende analizzare il ruolo assunto dalla giustizia costituzionale al riguardo, esaminando, in particolare, come la Corte Suprema federale – o più precisamente l’attuale maggioranza conservatrice dei *Justices* che la compongono¹² – ha affrontato nelle sue recenti pronunce le questioni sollevate in merito alla regolamentazione, a livello statale e federale, del porto d’armi.

Il tema delle armi da fuoco negli Stati Uniti ha sempre rappresentato un terreno di dibattito e divergenze, anche nell’ambito della giustizia costituzionale¹³. Nelle prime

are frequently opposite side of the same coin». S.M. LIPSET, *American Exceptionalism: A Double-edged Sword*, New York, W.W. Norton & Company Incorporated, 1996. Una simile tesi è stata avanzata anche in J.P. GREENE, *The Intellectual Construction of America. Exceptionalism and Identity: from 1492 to 1800*, Chapel Hill, North Carolina, The University of North Carolina Press, 1993; M. KAMMEN, *In the Past Lane. Historical Perspective on American Culture*, New York, Oxford University Press, 1997 ed anche ID., *The Problem of American Exceptionalism: A Reconsideration*, in 45 *American Quarterly*, 1993.

⁷ Sul tema si veda, tra i volumi più recenti in dottrina italiana, F. FALORNI, *Bilanciare i diritti. Esperienze di common law a confronto*, Torino, Giappichelli, 2025, 158-169.

⁸ M. JOUET, *Theorizing American Exceptionalism. An Interdisciplinary Historiography and Intellectual History*, in *Journal of Interdisciplinary History of Ideas* 2:2, 2:5 e 2:23, 2025.

⁹ La Costituzione statunitense è stata, infatti, definita in dottrina come “*a global outlier*” in M. VERSTEEG - E. ZACKIN, *American Constitutional Exceptionalism Revisited*, in *The University of Chicago Law Review*, n. 4/2014, 1641-1643.

¹⁰ Tra le altre, la previsione del *right to keep and bear arms* nel Bill of Rights statunitense rappresenta pressoché un *unicum*. D.S. LAW - M. VERSTEEG, *The Declining Influence of the United States Constitution*, in *N.Y.U. Law Rev.* 762, n. 87/2012, 805, in F. FALORNI, *Bilanciare i diritti. Esperienze di common law a confronto*, cit., 161.

¹¹ Più precisamente, « [...] the Court has embraced Second Amendment exceptionalism. Under its approach to firearms regulations, including public carry laws, the individual right to keep and bear arms is a super-right impervious to the kinds of regulations long imposed on other rights including the right to speak and assemble in public». T. ZICK, *Second Amendment Exceptionalism: Public Expression and Public Carry*, in *Texas Law Rev.*, n. 1/2023, 121.

¹² La nuova composizione della Corte Suprema a maggioranza conservatrice (6-3) è il risultato delle nomine dei *Justices* Gorsuch, Kavanaugh e Barrett da parte del Presidente Donald J. Trump durante il suo primo mandato presidenziale.

¹³ Il Secondo Emendamento della Costituzione statunitense, che riconosce il diritto di detenere e portare armi, si caratterizza per una formulazione ambigua con riferimento al rapporto tra le due proposizioni che lo compongono. Da una prima interpretazione scaturisce un diritto individuale a detenere e portare armi; da una seconda interpretazione deriva un diritto funzionale alla partecipazione ad una “milizia”, senza la quale il diritto stesso non sussisterebbe. P. PASSAGLIA, *The Western Must Go On: la Corte Suprema statunitense difende, e rafforza, il diritto individuale di portare armi*, in *Giustizia Insieme*, 2022.

pronunce in merito – *United States v. Cruikshank* (1875)¹⁴ e *Presser v. Illinois* (1886)¹⁵ la Corte suprema federale si era espressa in modo ambiguo e non del tutto decisivo. Nel corso del Diciannovesimo secolo, infatti, si era pronunciata solo circa la «*relation between the Second Amendment and the states*», affermando che il primo non si applicava ai secondi – coerentemente con la cd. *pre-incorporation doctrine* prevalente all'epoca¹⁶. La Corte non si era, invece, inserita nel dibattito circa la natura (individuale o collettiva) del diritto sancito dal Secondo Emendamento¹⁷: «*the Court has repeatedly denied certiorari on cases which, if decided, could answer basic interpretative questions such as whether the amendment provides an individual or collective right and what type of 'arms' are protected under the amendment*».¹⁸ Solo successivamente la Corte Suprema ha iniziato a diventare più chiara ed incisiva – *United States v. Miller* (1939)¹⁹, *District of Columbia v. Heller* (2008)²⁰, *New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen* (2022)²¹, *United States v. Rahimi* (2024)²².

Nella sentenza *Miller* (1939), la Corte si inseriva finalmente nel solco del dibattito sulla qualificazione del *right to keep and bear arms*, qualificandolo come *collective*, cioè individuando come elemento decisivo e unica *ratio* della sua esistenza l'effettività, l'efficienza e il buon funzionamento dell'esercito («*a well regulated militia*»)²³. Quasi settanta anni dopo, la Corte in *Heller* (2008) ribaltava il precedente *Miller*: qualificava il diritto protetto dal Secondo Emendamento come un *individual right* di possedere e portare armi da fuoco per scopi leciti (come la legittima difesa) all'interno della propria abitazione²⁴. Dunque, la Corte, in *Miller* (1939) e in *Heller* (2008), si era collocata in una posizione diametralmente opposta circa l'interpretazione del Secondo Emendamento, in particolare con riferimento al rapporto tra i due sintagmi che lo compongono: «*a well regulated militia, being necessary to the security of a free state*» e «*the right of the people to keep and bear arms, shall not be infringed*»²⁵. Nel 2008 i giudici della Corte suprema per la prima volta dichiaravano incostituzionale una legge che regolava il possesso di armi da fuoco²⁶: percorrendo una via interpretativa del Secondo Emendamento diversa rispetto a quella intrapresa nel 1939 e già prefigurata dal *Justice* Thomas nella sua

¹⁴ *United States v. Cruikshank* 92 U.S. 542 (1875).

¹⁵ *Presser v. Illinois* 116 U.S. 252 (1886).

¹⁶ S.P. HALBROOK, *The jurisprudence of the Second and Fourteenth Amendments*, in 4 (1) *The George Mason Law Rev.* 1, 34-36 (1981). L.F. GOLDSTEIN, *The Second Amendment, the Slaughter-House Cases (1873), and United States v. Cruikshank* (1876), in 1 *Albany Government Law Review*, 2008, 377.

¹⁷ Sul dibattito in questione si rinvia alla nota 13.

¹⁸ K.W. WONG-ERVIN, *The Second Amendment and the Incorporation Conundrum: Towards a Workable Jurisprudence*, in 50(1) *Hastings Law Journal*, 1998, 178-179.

¹⁹ *United States v. Miller* 307 U.S. 174 (1939).

²⁰ *District of Columbia v. Heller* 554 U.S. 570 (2008).

²¹ *New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen* 597 U.S. (2022).

²² *United States v. Rahimi* 602 U.S. (2024).

²³ «[...] in *United States v. Miller*, the Supreme Court expressly declared that the Second Amendment was limited to safeguarding possessing of firearms for militia service», E. CHEMERINSKY, *Constitutional Law. Principles and Policies*, 7th Edition, Burlington, Massachusetts, Aspen Publishing, 2023, 991.

²⁴ M.A. FRANKS, *The Supreme Court as death panel: the necropolitics of Bruen and Dobbs*, in *New York University Law Review*, n. 98(6)/2023, 1886-1890.

²⁵ L. ROSENTHAL, *Litigating Original Meaning from Heller to Rahimi: the Role of Lawyering in the Confuse Path of Second Amendment Jurisprudence*, in *American University Law Review*, n. 73/2024, 1863-1877.

²⁶ E. CHEMERINSKY, *Constitutional Law. Principles and Policies*, cit., 991.

dissenting opinion in *Printz v. United States* (1997)²⁷, affermarono un diritto individuale dei cittadini a detenere e portare armi da fuoco al di fuori della loro appartenenza o partecipazione ad una milizia. In *Heller*, tuttavia, non si giungeva all'affermazione del carattere assoluto del diritto individuale garantito dal Secondo Emendamento; al contrario, esso risultava soggetto a limitazioni federali e statali²⁸.

La portata del diritto sancito in *Heller* veniva poi confermata ed estesa in *McDonald v. Chicago* (2010), secondo cui il Secondo Emendamento si applica anche nei confronti degli Stati²⁹, e in *Caetano v. Massachusetts* (2016)³⁰, che ricomprendeva all'interno del diritto sancito dal Secondo Emendamento anche le pistole elettriche paralizzanti (*stun guns*); infine, anche nella giurisprudenza più recente, come si vedrà, la Corte ha preso come punto di partenza il precedente *Heller* (2008)³¹.

Venivano così gettate le basi per la sentenza *Bruen* (2022), in cui l'opinione della maggioranza conservatrice (6-3), a firma del Justice Thomas, ha dichiarato costituzionalmente invalida la legge sul porto d'armi dello Stato di New York. Secondo l'orientamento maggioritario, il *right to keep and bear arms* permette agli individui di portare armi da fuoco nella propria abitazione e nei luoghi pubblici³², senza che essi debbano dimostrare una '*proper cause*'³³ sottoposta al vaglio discrezionale dei funzionari competenti al rilascio della licenza (come richiedeva, invece, la legge di New York)³⁴.

Per giungere a tale esito³⁵, la Corte non ha impiegato i tradizionali test giudiziari, tra i quali il test di bilanciamento (*intermediate scrutiny*)³⁶, che, in questo caso, avrebbe coinvolto l'interesse delle autorità statali a limitare le armi da fuoco in pubblico per preservare la sicurezza e la salute dei cittadini, da un lato, e quello del singolo individuo all'autodifesa, dall'altro. Non ha impiegato lo standard mezzi-fini (*means-end scrutiny*)³⁷, secondo il quale – come spiega Breyer nella sua *dissenting opinion* – si dovrebbe valutare «se una legge grava su un interesse protetto in un modo o in una misura sproporzionata rispetto agli effetti benefici della legge su altri importanti interessi governativi»³⁸. Piuttosto, ha scelto di adottare un

²⁷ *Printz v. United States*, 521 U.S. 898 (1997).

²⁸ *Heller v. District of Columbia*, cit., 595, 626 (*Opinion of the Court*); *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 23 (Breyer, J., *dissenting*); *United States v. Rahimi*, 6 (*Opinion of the Court*). Dunque, Heller «did not recognize an absolute right, and left open the possibility of significant regulation and liability», E. CHEMERINSKY, *Constitutional Law. Principles and Policies*, cit., 995.

²⁹ *McDonald v. Chicago*, 561 U.S. 742 (2010), nella quale si superano i precedenti *Cruikshank* e *Presser* (note 14 e 15), applicando l'*incorporation-doctrine* anche al Secondo Emendamento.

³⁰ *Caetano v. Massachusetts*, 577 US (2016).

³¹ *District of Columbia v. Heller*, cit.

³² M.A. FRANKS, *The Supreme Court as death panel: the necropolitics of Bruen and Dobbs*, cit., 1890-1897.

³³ «A special need for self-protection distinguishable from that of the general community», *In re Klenosky*, 75 App. Div. 2d 793, 428 N.Y.S. 2d 256, 257.

³⁴ La legge di New York prevedeva un regime di '*may-issue*', distinto da quello cd. di '*shall-issue*' che si ha quando una legge fissa dei requisiti predeterminati che, se soddisfatti, obbligano le autorità competenti a rilasciare una licenza generale per l'uso delle armi. C. GRAZIANI, *La regolamentazione delle armi negli Stati Uniti: tra originalismo e riforme. Riflessioni a partire dalla sentenza Bruen della Corte Suprema*, in 3 *Corti Supreme e salute*, 2023, 594-595.

³⁵ Una cd. «sacralizzazione» del diritto a detenere e portare armi, P. PASSAGLIA, *Tra passatismo, incomunicabilità ed estremismo, la Corte Suprema statunitense sacralizza il diritto a portare armi*, in 3 *Forum di Quaderni Costituzionali*, 2022, 143 e 150 ss.

³⁶ In quanto «the Second Amendment is the very product of an interest balancing by the people and it surely elevates above all other interests the right of law-abiding, responsible citizens to use arms' for self-defense» *District of Columbia v. Heller*, cit., 17 (*Opinion of the Court*).

³⁷ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 21 (Breyer, J., *dissenting*).

³⁸ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 23 (Breyer, J., *dissenting*).

nuovo ed inedito modello di controllo di costituzionalità basato esclusivamente su «testo, storia e tradizione»³⁹, secondo cui le moderne restrizioni al porto d'armi conformi al Secondo Emendamento sono quelle analoghe, o quantomeno comparabili (per portata e *ratio*), a quelle «della tradizione storica della Nazione»⁴⁰. Questa presa di posizione è stata definita dal *Justice* Breyer come, da un lato, insolita⁴¹, in quanto interrompe bruscamente quella consolidata prassi interpretativa, priva di particolari criticità, che nell'era *post-Heller* per oltre un decennio aveva visto le corti statunitensi fare ricorso allo standard mezzi-fini⁴²; dall'altro, anomala, in quanto abbandona un criterio «conforme al modo in cui la Corte protegge altri diritti costituzionali»⁴³.

L'approccio argomentativo della Corte in *Bruen*⁴⁴ recupera quello di stampo originalista⁴⁵ di *Heller*, ma fa un passo ulteriore, elaborando un nuovo standard tramite un *excursus* storico frutto di quella che a detta di molti sarebbe una incompleta, fallace⁴⁶ e tendenziosa ricostruzione della tradizione, basata su una selezione dei dati storici funzionale

³⁹ R.E. BARNETT - L.B. SOLUM, *Originalism after Dobbs, Bruen, and Kennedy: The Role of History and Tradition*, in 118(2) *Northwestern University Law Review*, 2023, 446-447 e 462-472.

⁴⁰ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 2, 4, 8 (*Opinion of the Court*). Circa il cd. '*originalism-by-analogy*' e le sue criticità, si veda J. BLOCHER, E. RUBEN, *Originalism-by-Analogy and Second Amendment Adjudication*, in 133(1) *Yale Law Journal*, 2023.

⁴¹ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 22 (Breyer, J., dissenting).

⁴² *Heller* aveva lasciato aperto il punto sullo standard che i giudici avrebbero dovuto impiegare in tali casi.

⁴³ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 24-25 (Breyer, J., dissenting).

⁴⁴ Approccio che si ritrova, tra l'altro, anche nella decisione sul caso *Dobbs v. State Health Officer of the Mississippi Department of Health, et al. v. Jackson Women's Health Organisation et al.* 597 U.S. 215 (2022) in tema di aborto, emessa il giorno seguente alla sentenza *Bruen*.

⁴⁵ Nell'*Oxford English Dictionary* l'originalismo è «a judicial interpretation of the Constitution which aims to follow closely the original intentions of its drafters». Se alcuni rimangono fedeli a tale definizione, altri invece ritengono che essa sia oggi da considerarsi "*out of date*". Quest'ultimi abbracciano un originalismo inteso come «a judicial interpretation of the Constitution which aims to recover the original public meaning of the constitutional text»; quindi, sono propensi ad interpretare le disposizioni costituzionali cogliendo il significato che esse avevano nel contesto storico, politico e culturale che le ha viste sorgere (il cd. "significato primigenio"). Chiarito, quindi, che «non c'è un solo originalismo, ma ce ne sono diversi» – O. CHESSA, *Originalismo moderato e neutralità costituzionale*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti La Lettera*, 07/2022, *Originalismo e Costituzione*, 26 luglio 2022 – si rinvia per un'analisi più approfondita del tema a L.B. SOLUM, *Originalism versus living Constitutionalism. The Conceptual Structure of the Great Debate*, in 113 *Northwestern University Law Review* 2019, 1243-1297; C. CARUSO, *Originalismo e politicità della Corte suprema degli Stati Uniti*, in *Associazione Italiana dei Costituzionalisti La Lettera*, n. 7/2022, *Originalismo e Costituzione*, 15 luglio 2022; G. CAPOTALI, *Dobbs v. Jackson: la teoria originalista e i limiti all'attivismo creativo delle corti costituzionali*, in *federalismi.it*, n. 34/2022, 42-52.

Al contrario, il cd. *Living Constitutionalism* è l'insieme di teorie costituzionali progressiste che rifiutano l'originalismo, sostenendo che «the content of constitutional law ought to change in response to changing circumstances and values». Per un approfondimento circa le molteplici forme di *Living Constitutionalism*, si rinvia a L.B. SOLUM - M. CREMA, *Originalism and Personal Jurisdiction: Several Questions and Few Answers*, in *Alabama Law Review*, n. 73(3)/2022, 491 e 500-513. Tuttavia, come evidenziato da alcuni studiosi del tema, oggi il complesso mondo delle teorie non-originaliste non coincide più con quello abitato dai teorici della cd. "*living constitution*", ma si identifica in un universo di teorie assai più variegato – tra le altre, si ricordano lo *structuralism*, il *doctrinalism*, il *consequentialism*, il *pragmatism* e il *pluralism*. Quest'ultime hanno in comune solo il rigetto dell'assunto chiave di ogni forma di originalismo: l'esistenza di un significato univoco interno all'enunciato giuridico che l'interprete deve "solo" scoprire tramite l'interpretazione testuale e l'analisi storica. G. ROMEO, *L'argomentazione costituzionale di common law*, Torino, Giappichelli, 2020, 139-152; ID., *Giudizio di costituzionalità e interpretazione: una prospettiva comparata*, in 66(SP 2) *DPCE Online* 2024, 63.

⁴⁶ Anche perché «Judges are far less accustomed to resolving difficult historical questions. Courts are, after all, staffed by lawyers, not historians». *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 26 (Breyer, J., dissenting); R. VERBRUGGEN, *A Year after Bruen*, in *National Review*, 2023.

all'espansione del diritto sancito dal Secondo Emendamento⁴⁷. Uno storico la definisce una «*distortion of the historical record, misreading of evidence, and dismissal of facts that don't fit the gun-rights narrative*», per questo motivo ritiene preferibile parlare di «*fiction, fantasy and mythology*» piuttosto che di «*history, test and tradition*»⁴⁸ – e numerose voci in dottrina parlano di «*false history*»⁴⁹.

La Corte in *Bruen*, inoltre, continua ad applicare un impianto argomentativo che aveva già impiegato nelle sue decisioni sui casi riguardanti le restrizioni poste durante la pandemia Covid-19⁵⁰. All'interno di quest'ultime, come osservavano i dissenzienti (tra i quali il *Justice* Breyer), la maggioranza ignorava la situazione nella sua reale connotazione di crisi ed emergenza e si rifiutava di assumere un atteggiamento di deferenza nei confronti del legislatore e delle altre autorità competenti in materia, maggiormente capaci di affrontare tali sfide per le loro intrinseche caratteristiche, tra le quali il quotidiano accesso a dati empirici e tecnici, nonché la vicinanza alla realtà concreta (soprattutto delle entità statali o locali). La Corte esercitava, invece, un sindacato sulle misure contestate, pur non considerando la *ratio* e le sostanziali, oltre che urgenti, finalità perseguite da chi le aveva adottate. All'interno dei *reasonings*, i minimi spazi dedicati a considerazioni di tipo statistico-empirico facevano emergere l'incompletezza e il carattere «*result oriented*» (con riferimento ad un risultato ideologicamente, se non politicamente, orientato) della selezione ed analisi dei fatti.

Nella sua *dissenting opinion* in *Bruen* Breyer torna a muovere le stesse critiche nei confronti dell'*opinion of the Court*, che ignora la portata della crisi sulla salute e sulla sicurezza pubblica provocata dalla violenza armata⁵¹ e lascia i poteri statali e federali privi della possibilità di limitarne i danni⁵². A suo parere, per stabilire se il Secondo Emendamento impedisce ai

⁴⁷ Secondo il *Justice* Breyer, i giudici della maggioranza conducono la loro indagine storica «*pick[ing] their friends out of history's crowds*». *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 31 (Breyer, J., *dissenting*); L. ARDUINI - F. FALORNI, *Corti distrettuali e Corte Suprema degli Stati Uniti dinanzi alle evidenze scientifiche e fattuali: tendenze recenti*, in *DPCE Online*, n. 2/2025.

⁴⁸ S. CORNELL, *Cherry-picked history and ideology-driven outcomes: Bruen's originalist distortions*, in *Scotus Blog*, 2022.

⁴⁹ M. WALDMAN, *The Second Amendment: A biography*, New York, 2014, 98-99. P. FINKELMAN, *Living Constitution and the Second Amendment: Poor History, False Originalism, and a Very Confused Court*, in 37 *Cardozo Law Review*, 2015; W.G. MERKEL, *Heller as Hubris, and How McDonald v. City of Chicago may change the Constitutional World as We Know It*, in 50 *Santa Clara Law Review* 2010, 1225. Infine, circa tale consuetudine giudiziaria (anche detta *law office history*), S. CORNELL, *Clarence Thomas's Latest Guns Decision is Ahistorical and Anti-Originalist*, in *Slate*, 24-06-2022.

⁵⁰ *Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo*, 592 U.S. (2020); *South Bay United Pentecostal Church v. Newsom* 592, U.S. (2021); *Tandon v. Newsom*, 593 U.S. (2021); *Alabama Association of Realtors v. Department of Health and Human Services*, 594 U.S. (2021); *National Federation of Independent Business v. Occupational Safety and Health Administration*, 595 U.S. (2022), analizzate con riferimento a questi aspetti in L. ARDUINI - F. FALORNI, *Corti distrettuali e Corte Suprema degli Stati Uniti dinanzi alle evidenze scientifiche e fattuali: tendenze recenti*, cit.

⁵¹ Il *Justice* Alito prende in considerazione all'interno della sua opinione concorrente dati fattuali, ma con il solo fine di contestare le argomentazioni relative ai rischi per la sicurezza pubblica poste dal dissenziente Breyer. Egli è il solo che, all'interno della maggioranza, «sembra interessarsi alla questione se la decisione resa possa avere un impatto, non soltanto sull'esegesi di fonti non più vigenti da secoli, ma anche sulla vita dei consociati di oggi». P. PASSAGLIA, *Tra passatismo, incomunicabilità ed estremismo, la Corte Suprema statunitense sacralizza il diritto a portare armi*, cit., 153-154.

⁵² Al contrario, secondo Breyer, «*balancing the(se) lawful uses [of firearms] against the dangers of firearms is primarily the responsibility of elected bodies, such as legislatures*», in quanto questa attività richiede «*consideration of facts, statistics, expert opinions, predictive judgments, relevant values, and a host of other circumstances, which together make decision about how, when and where to regulate guns more appropriately legislative work*». La maggioranza della Corte si muove, dunque, in una direzione opposta rispetto a quella ritenuta auspicabile da Breyer, che invita i *Justices* a impiegare «*modesty and restraints*» quando

funzionari eletti democraticamente di emanare determinate leggi per affrontare il grave problema della *gun violence*, la Corte non può (tuttavia lo fa) rispondere senza considerare la natura e la gravità del fenomeno⁵³.

Gli argomenti impiegati nei *reasonings* dalla maggioranza conservatrice, da un lato, e dalla minoranza *liberal*, dall'altro, sono quindi "incomunicabili"⁵⁴: se la prima ragiona in termini storici, la seconda lo fa in termini sociologici, criminologici e scientifici.

La stessa attitudine giudiziaria ha trovato applicazione anche con riferimento ad un altro fenomeno a carattere emergenziale oggetto di alcune recenti pronunce: quello del cambiamento climatico e della tutela ambientale⁵⁵.

In definitiva, la recente giurisprudenza della Corte Suprema ha contribuito all'inasprirsi della *gun violence*, vanificando e ostacolando gli sforzi politici volti a fronteggiare le tragiche implicazioni della violenza armata⁵⁶. Essa si è auto-attribuita il ruolo di decisore ultimo in merito al contenuto e alla portata delle misure da adottare per fronteggiare una situazione di crisi, superando⁵⁷ il suo storico precedente *Jacobson v. Massachusetts* (1905)⁵⁸, il quale affermava che la salute e l'incolumità pubblica costituiscono un interesse supremo tale da legittimare l'adozione di leggi limitanti diritti e libertà costituzionalmente garantite e che l'approccio della Corte dovrebbe essere altamente deferente verso i poteri politici quando è in gioco tale fondamentale interesse⁵⁹. Si tratta, secondo una vasta corrente dottrinale, di un atteggiamento ascrivibile al *Conservative Judicialism*⁶⁰. La maggioranza conservatrice dichiara di essere fedele alla *judicial philosophy* che tradizionalmente era promossa dai giudici conservatori e che si caratterizzava per l'*originalism* e il *self-restraint*; tuttavia, di fatto la

interpretano e applicano il Secondo Emendamento, *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 7-8 (Breyer, J., *dissenting*).

⁵³ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 2-3 (Breyer, J., *dissenting*). Il ragionamento del Justice Breyer insiste sulla corrispondenza tra la presenza di armi da fuoco nella società e l'aumento della *gun violence*, nonché delle sue vittime, 1, 4; ed ancora sui «many dangers posed by firearms», 4-7. Gran parte della dottrina sottolinea il fatto che l'attuale maggioranza conservatrice della Corte affronta questo «nation-wide problem» come una «political battle» piuttosto che un «public health issue», A.J. RIZK - V.M. RIZK, *When is Enough, Enough?*, in *SSNR*, 15-06-2022, 6.

⁵⁴ P. PASSAGLIA, *Tra passatismo, incomunicabilità ed estremismo, la Corte Suprema statunitense sacralizza il diritto a portare armi*, cit., 153.

⁵⁵ *West Virginia v. Environmental Protection Agency* 597 U.S. 697 (2022), *Sackett v. Environmental Protection Agency* 598 U.S. 651 (2023); *Ohio v. Environmental Protection Agency* 597 U.S. 697 (2024), analizzate in L. ARDUINI - F. FALORNI, *Corti distrettuali e Corte Suprema degli Stati Uniti dinanzi alle evidenze scientifiche e fattuali: tendenze recenti*, cit.

⁵⁶ *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 1 (Breyer, J., *dissenting*).

⁵⁷ Il c.d. «*dethroning of Jacobson*» in W.E. PARMET, *The Court and Pandemic Controls*, in *The New England Journal of Medicine*, 384(3)/2020, 201.

⁵⁸ *Jacobson v. Massachusetts*, 197 U.S. 11 (1905).

⁵⁹ E. CHEMERINSKY - M. GOODWIN, *Civil Liberties in a Pandemic: The lessons of History*, in 106(4) *Cornell Law Review*, 2020, 849; *Jacobson v. Massachusetts*, cit., 31. Sul tema, tra gli altri, R.J. TORTH, *Revisiting Jacobson v. Massachusetts. The COVID Cases*, in *Creighton Law Review*, n. 54/2020-2021, 567-569.

⁶⁰ Elemento chiave di quella "rivoluzione conservatrice" avviata, con riferimento al Secondo Emendamento, a partire da *Heller*, R.B. SIEGEL, *Dead or Alive: Originalism as Popular Constitutionalism in Heller*, in *Harvard Law Review*, n. 122/2022. Ma anche L.P. VANONI, *La Corte Suprema americana nell'era della polarizzazione: una riflessione costituzionale su judicial activism e judicial supremacy*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 6/2023; L. SERAFINELLI, *Il Secondo Emendamento e il diritto di portare armi da fuoco nei luoghi pubblici. Commento a New York State Rifle & Pistol Assn. v. Bruen, con note minime sulle implicazioni sulla Firearms Tort Litigation negli Stati Uniti*, in *DPCE Online*, n. 3/2022, 1627-1629; L. FABIANO, *Originalismo e Judicial Activism nell'interpretazione del II emendamento alla Costituzione federale USA*, in *Rivista di diritti comparati*, 2023, 15.

smientisce e si muove in una direzione opposta⁶¹. Se la Corte Suprema è tradizionalmente concepita come uno scudo contro eventuali derive incostituzionali del decisore politico, l'orientamento manifestato nella sua recente giurisprudenza sembra invece configurarla come una spada, attivamente impiegata per orientare l'assetto normativo secondo direttrici ideologicamente connotate⁶².

Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento ad un'altra più recente sentenza riguardante il Secondo Emendamento, ossia la decisione resa dalla Corte Suprema federale nel caso *United States v. Rahimi* (2024)⁶³, che ha affermato la costituzionalità di una disposizione federale – 18 U. S. C. §922(g) – diretta al disarmo di un individuo sottoposto ad un ordine restrittivo per violenza domestica. Se, da un lato, tale esito rappresenta un successo sul piano sostanziale per i sostenitori della regolamentazione delle armi da fuoco e della prevenzione della violenza domestica, dall'altro, il *reasoning* della pronuncia lascia emergere non poche perplessità. Il test storico elaborato in *Bruen* viene, infatti, nuovamente applicato, seppur in modo meno rigido rispetto a quanto auspicato dal dissenziente Justice Thomas⁶⁴: «the appropriate analysis involves considering whether the challenged regulation is consistent with the principles that underpin our regulatory tradition»⁶⁵. Vale a dire che una regolamentazione del porto d'armi può ritenersi, secondo la maggioranza dei Justices della Corte, conforme a Costituzione anche in assenza di una perfetta corrispondenza con i suoi precursori storici (ovvero in assenza di un *historical twin*), purché sia “*relevantly similar*” ad essi⁶⁶. A tal proposito, il Chief Justice John Roberts, autore dell'*Opinion of the Court*, osserva che il *right to keep and bear arms* è stato oggetto di molteplici restrizioni nel corso della storia.⁶⁷ In particolare, per quanto interessa il caso in analisi, «*since the founding, our Nation's firearms laws have included provisions preventing individuals who threaten physical harm to others from misusing firearms*»⁶⁸. A tal proposito, Roberts fa riferimento a due categorie di leggi presenti nella tradizione storica statunitense: le *surety laws* (usate per prevenire tutte le forme di violenza e gli usi impropri delle armi da fuoco) e le cd. “*going armed*” laws - anche dette “*affray laws*” – (impiegate per punire l'uso di armi da fuoco volto a spaventare gli altri). Questi sarebbero, a detta della maggioranza, i precursori storici rispetto ai quali la legge oggetto del caso *Rahimi* è “*relevantly similar*”. In conclusione, «*when a restraining order contains a finding that an individual poses a credible threat to the physical safety of an intimate partner (come la legge oggetto del caso Rahimi), that individual may— consistent with the Second Amendment — be banned from possessing firearms while the orders is in effects*»⁶⁹. Al contrario, il Justice Thomas ritiene che nessuna

⁶¹ P. INSOLERA, *Sentenza Dobbs e dintorni. Appunti pessimisti sulla problematica “direzione” dell’attuale maggioranza della Corte Suprema americana*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, n. 1/2023.

⁶² S. WHITEHOUSE, *Knights-Errant: The Roberts Court and Erroneous Fact Finding*, in *87 Ohio State Law Journal*, 2023, 884.

⁶³ *United States v. Rahimi* 602 U.S. 680 (2024).

⁶⁴ *United States v. Rahimi*, cit., (Thomas, J., dissenting).

⁶⁵ *United States v. Rahimi* cit., 7 (*Opinion of the Court*).

⁶⁶ *United States v. Rahimi* cit., 6-7 (*Opinion of the Court*).

⁶⁷ *United States v. Rahimi* cit., 5-6 (*Opinion of the Court*); *Second Amendment – 18 U.S.C. § 922(g)(8) – History and Tradition – United States v. Rahimi*, in *138(1) Harvard Law Review* 325, November 10, 2024, 328.

⁶⁸ *United States v. Rahimi* cit., 5, 10-16 (*Opinion of the Court*).

⁶⁹ *United States v. Rahimi* cit., 5 (*Opinion of the Court*).

regolamentazione della tradizione statunitense consenta alla disposizione 18 U. S. C. §922(g) di superare il *Bruen test*. Secondo quest'ultimo, puntualizza il giudice dissenziente, «a historical law need not to be a historical twin», ma comunque «it must be well-established and representative to serve as a historical analogue»⁷⁰ e le leggi citate dalla maggioranza, invece, non soddisfano tale requisito.

Ancora, la Corte omette di considerare gli interessi tutelati dalla legislazione federale – così come già aveva fatto riguardo alla legislazione dello Stato di New York in *Bruen* – e fonda la sua decisione su un test i cui profili problematici diventano sempre più evidenti: la sua vaghezza, ambiguità e soggettività prestano il fianco alla *judicial partisanship*⁷¹. Questo fenomeno è efficacemente descritto dalla Justice Jackson nella propria opinione concorrente che, pur condividendo l'esito raggiunto dalla Corte, muove il suo dissenso verso il *reasoning* di maggioranza, l'impraticabile⁷² principio enunciato in *Bruen* e l'«increasingly erratic and unprincipled body of law that is emerging after Bruen»⁷³: la Corte suprema, continua a non fornire alle corti inferiori una chiara guida su quanto le leggi moderne debbano essere analoghe a quelle storiche, nonché su quali norme della tradizione debbano essere prese in considerazione⁷⁴. Essa osserva che la Corte Suprema «*should be also mindful of how its legal standards are actually playing out in real life*»⁷⁵ e non dovrebbe dimenticare che le «legislatures, seeking to implement meaningful reform for their constituents while simultaneously respecting the Second Amendment, are hobbled without a clear, workable test for assessing the constitutionality of their proposals»⁷⁶. Oltre ad evidenziare le implicazioni negative sulla salute e sicurezza pubblica, la stessa offre uno spunto per riflettere sul fatto che il *modus*

⁷⁰ *United States v. Rabimi*, cit., 4 (Thomas, J., *dissenting*). *Rabimi* sarebbe stato un “*easy case*”, scrive Thomas, se la maggioranza fosse rimasta fedele a quanto affermato in *Bruen*. Tuttavia, nessuna delle leggi della tradizione citate nell'Opinion of the Court rappresentano, secondo Thomas, “*a compelling historical analogue*”; mentre, il *Bruen test*, specifica, può essere superato solo laddove una regolamentazione moderna abbia la stessa *justification* e ponga lo stesso *burden* di quella o quelle storiche. Da un lato, le *surety laws* non ponevano un *burden* comparabile a quello posto dalla disposizione 18 U.S.C. §922(g); dall'altro le *affray laws* avevano una diversa *justification* rispetto alla disposizione federale in questione. Per questi motivi, Roberts ha dovuto combinare assieme aspetti delle prime e delle seconde. Dunque, la maggioranza ha considerato solo alcuni “pezzi” delle leggi della tradizione storica statunitense (secondo quello che Thomas, denomina un “*piecemeal approach*”); quando, invece, il *Bruen test* impone di considerare se «a single historical law has both a comparable burden and justification» rispetto alla moderna regolamentazione. *United States v. Rabimi*, cit., 18-26 (Thomas, J., *dissenting*); *Second Amendment – 18 U.S.C. § 922(g)(8) – History and Tradition – United States v. Rabimi*, cit., 331.

⁷¹ J. DOLON, *United States v. Rabimi “We Do Not Resolve Any of Those Questions Because We Cannot”*, in *Virginia Law Review*, n. 111/2025, 27-28.

⁷² Già in *New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen*, cit., 25 ss. (Breyer, J., *dissenting*). Sul punto, si veda per un approfondimento A. FIORENTINO, *Tutta un'altra storia. Il diritto di girare armati e la legislazione sulle armi alla prova del nuovo (e manipolabile) test storico. Prime note a margine di New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen*, *Forum Quaderni costituzionali*, 2022, 17-22.

⁷³ *United States v. Rabimi* cit., 6 (Jackson, J., *concurring*).

⁷⁴ Un'analisi della giurisprudenza delle corti inferiori successiva alla sentenza *Bruen* mostra «[...] how the test fails to constrain judicial decisionmaking, obscures value judgments that drive the reasoning, leaves conscientious lawmakers uncertain about the scope of their authority, and creates disuniform legal rules across the country as courts reach irreconcilable judgments.», J.D. CHARLES, *The dead hand of a silent past: Bruen, Gun Rights, and the Shackles of History*, in *Duke Law Journal*, n. 73/2023, 122-145; ed ancora, N. LUND, *Bruen's Preliminary Preservation of the Second Amendment*, in *The Federalist Society*, n. 23/2022. Circa l'incertezza e la disomogeneità argomentativa nei tribunali inferiori, si rinvia a *United States v. Rabimi* cit., (Brief of Second Amendment Law Scholars as Amici Curiae in Support of Petitioner).

⁷⁵ *United States v. Rabimi* cit., 7, (Jackson, J., *concurring*).

⁷⁶ *United States v. Rabimi* cit., 7 (Jackson, J., *concurring*).

operandi della Corte (oltre alla sua crescente politicizzazione) va a minare la fiducia e il consenso intorno al suo operato, anche agli occhi del sistema giudiziario nel suo complesso⁷⁷. Infine, indebolisce la sua credibilità e – all’interno di un sistema democratico fondato su un meccanismo di *checks and balances* – la legittimazione dello stesso ordinamento⁷⁸.

3. L’*“American exceptionalism”* in prospettiva comparata: il caso del Regno Unito e dell’Australia

Con riferimento alla violenza armata e alla regolamentazione del porto d’armi, gli Stati Uniti si configurano come un caso atipico rispetto alle altre democrazie occidentali. La maggioranza conservatrice autrice della recente giurisprudenza della Corte Suprema ha sviluppato un approccio del tutto singolare nel trattare le situazioni a carattere emergenziale, tra cui quella pandemica⁷⁹, quella legata alla *gun violence* e quella derivante dal cambiamento climatico. Emerge una certa continuità e coerenza – più precisamente, a detta di Whitehouse, «the consistency the present Court exhibits is the consistent pattern of outcomes that consistently benefit a small group of big political donor interests»⁸⁰ – nel modo in cui l’argomentazione giurisprudenziale è declinata con riferimento a questi ambiti. L’eredità del periodo pandemico e il ruolo che la giustizia costituzionale aveva assunto lasciano una traccia nel contesto attuale: si assiste all’interruzione di quel fruttuoso scambio di lunga data tra la Corte Suprema e la comunità scientifica che aveva contribuito a far progredire il diritto statunitense nell’ultimo secolo⁸¹. L’inedita attitudine sviluppata dalla Corte Suprema statunitense si pone in netto contrasto con quella che caratterizza le corti dell’Europa continentale dinanzi alle questioni tecniche o a carattere emergenziale: quest’ultime considerano la salute e sicurezza pubblica come un fondamentale diritto da salvaguardare, seppur nel bilanciamento effettuato con altri diritti, e riservano un ruolo centrale al dato fattuale e tecnico (soprattutto per come interpretato dall’*expertise*) nell’addivenire alle proprie decisioni e motivarle⁸².

Gli Stati Uniti si pongono in controtendenza anche rispetto ad altri ordinamenti culturalmente più affini, come l’Inghilterra e l’Australia, in cui, a seguito di gravi sparatorie di massa, l’introduzione di una severa regolamentazione⁸³ della produzione, della vendita,

⁷⁷ *United States v. Rabimi* cit., 7 (Jackson, J., concurring).

⁷⁸ A. FIORENTINO, *Tutta un’altra storia. Il diritto di girare armati e la legislazione sulle armi alla prova del nuovo (e manipolabile) test storico. Prime note a margine di New York State Rifle & Pistol Association, Inc. v. Bruen*, cit., 22.

⁷⁹ F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Uncertainty, Administrative Decision-Making and Judicial Review: The Court’s Perspectives*, in *Eur. J. Risk Regul.*, n. 12(4)/2021, 14-16.

⁸⁰ S. WHITEHOUSE, *Knights-Errant: The Roberts Court and Erroneous Fact Finding*, cit., 881.

⁸¹ Una riflessione sul tema in J. N. AUERBACH, J.M. SHARFSTEIN, *The Supreme Court’s New Direction and the Public’s Health*, in 3(7) *JAMA Health Forum*, 2022.

⁸² F. CAFAGGI - P. IAMICELI, *Uncertainty, Administrative Decision-Making and Judicial Review: The Court’s Perspectives*, cit., 14-16.

⁸³ Per una riflessione sul tema, S. OMOTOSO, *Rights Under Fire: Confronting Gun Violence in America’s Human Rights Discourse*, in SSRN, 5-07-2024. Ancora, B.J. NEWMAN - T.K. HARTMAN, *Mass Shootings and Public Support for Gun*

della detenzione e dell'impiego delle armi da fuoco è stata una leva cruciale per la prevenzione e la riduzione dei danni correlati alla violenza armata. Quest'ultima è stata gestita e limitata, senza che l'impegno dei poteri politici in tal senso fosse svuotato dalle corti, complice anche il fatto che in entrambi gli ordinamenti non esiste un diritto individuale al porto d'armi di rango costituzionale, a differenza degli Stati Uniti (quantomeno ed inequivocabilmente a partire da *Heller*)⁸⁴. In questi contesti, il ruolo delle corti è cruciale per l'attuazione della disciplina volto al controllo delle armi: esse applicano le restrizioni e le interpretano anche alla luce delle nuove sfide poste dalla violenza armata⁸⁵.

In Australia, a seguito della sparatoria di massa di Port Arthur (1996), si realizzò una «transformational rejection of gun culture across society»⁸⁶ e sulla spinta del governo australiano si giunse al *National Firearms Agreement (NFA)*: un accordo vincolante tra governo federale e Stati membri avente ad oggetto una serie di standard minimi circa la limitazione della proprietà e degli usi delle armi da fuoco.

Numerosi studi hanno dimostrato che l'impatto del *NFA* è stato significativo ed efficace, tanto da configurarsi come un punto di svolta⁸⁷ sia in termini di scomparsa quasi totale delle sparatorie di massa, sia in termini di riduzione di tutte le altre forme di violenza correlate all'uso delle armi da fuoco e delle relative vittime⁸⁸. Tale successo è riconducibile a molteplici aspetti, tra cui l'aver integrato in modo esaustivo e coerente all'interno dell'accordo le principali raccomandazioni della *National Coalition for Gun Control (NCGC)* e le misure suggerite dal *National Committee on Violence (NCV)*. In entrambi i casi, si trattava di indicazioni frutto di un'approfondita analisi e di una serie di studi giuridici e criminologici che riguardavano la violenza armata nel contesto australiano e che avevano come fine ultimo la tutela della salute e della sicurezza pubblica. L'*NFA* ha risposto, così, in maniera

Control, in *British J. Pol. Sci.*, n. 4/2019, che tenta di capire perché, nonostante le numerose tragedie legate all'uso della violenza armata perpetrate, gli Stati Uniti appaiono «so resistant to changes in gun legislation», 1528.

⁸⁴ Soltanto dieci paesi hanno visto il diritto individuale a detenere e portare armi riconosciuto dalla loro costituzione e solo quattro di essi lo hanno ancora oggi (Guatemala, Haiti, Messico e Stati Uniti). Si tratta, dunque, di un elemento piuttosto «unusual» con riferimento alle costituzioni attualmente in vigore, in quanto il diritto in questione non garantisce «the utility in promoting the public goods», al contrario «in fact may have little benefits», nonché – nel contesto statunitense – «may contribute to a growing threat to public safety». Il caso statunitense è peculiare anche perché nel testo del Secondo Emendamento un «individual right to keep and bear arms» non è esplicitamente affermato, ma scaturisce dall'interpretazione di esso a partire da *Heller*. B. WILDER, *The Right to Keep and Bear Arms: Is It Ever Worthy of Constitutional Protection?*, in *SSNR*, 24-09-2023.

⁸⁵ Le corti inglesi, infatti, «rightly take these offences [the firearms offences] extremely seriously», come ha dichiarato *Mrs Justice Maura McGowan*, membro del *Sentencing Council*, che si è recentemente occupato di introdurre nuove *sentencing guidelines* – entrate in vigore a gennaio 2021 – al fine di guidare i giudici «in this difficult area of sentencing»; sul punto si rinvia alle *New sentencing guidelines for firearms offences published*, 9 December 2020, pubblicate sul sito del *Sentencing Council*. Ugualmente, le corti australiane si occupano quotidianamente delle violazioni delle restrizioni imposte dalle leggi statali e locali attuative del *National Firearms Agreement*, come emerge anche nel report M. DAVIES - J. MOUZOS, *Court outcomes for firearms offences in Australia*, in *AIC Reports – Technical and Background Paper (Australian Institute of Criminology)*, n. 31/2008.

⁸⁶ R. SKIBA, *Gun Control. International Views, Perspectives and Comparisons*, Melbourne, After Midnight Publishing, 2024, 269.

⁸⁷ R. PETERS - C. WATSON, *A breakthrough in gun control in Australia after Port Arthur massacre*, in *Injury Prevention: journal of the International Society for Child and Adolescent Injury Prevention*, n. 2/1996.

⁸⁸ Per un'analisi circa i progressi derivanti da queste modifiche legislative: S. CHAPMAN - P. ALPERS - M. JONES, *Association Between Gun Law Reforms and International Firearms Deaths in Australia 1979-2013*, in *JAMA*, n. 3/2016; J. NEGIN - P. ALPERS - N. NASSAR - D. HEMENWAY, *Australian firearm regulation at 25-successes, ongoing challenges, and lessons for the world*, in *New England journal of medicine*, n. 17/2021.

strutturata e consapevole alle problematiche legate al possesso e la diffusione delle armi da fuoco in Australia, rispecchiando la sua solida base teorica e le evidenze emerse dall'attento studio empirico del contesto australiano⁸⁹. Se l'efficacia dell'intervento legislativo australiano continua a dare i suoi frutti, tuttavia, alcuni suoi aspetti sono ancora oggetto di incertezza - ad esempio, cosa rientri nella definizione di "firearms"⁹⁰ - e alcune problematiche ancora irrisolte - tra le altre, quella legata al mercato illegale delle armi da fuoco⁹¹.

Nel Regno Unito, il *Bill of Rights* del 1689 prevedeva al suo interno un diritto al porto d'armi per la difesa personale; tuttavia, l'originario e risalente «permissive approach outlined in the Bill of Rights» fu sostituito dalle crescenti restrizioni progressivamente introdotte⁹² nel corso del Diciannovesimo e poi nel Ventesimo secolo con le leggi del 1920⁹³ e del 1968⁹⁴. Si consideri, inoltre, che il governo britannico non è vincolato da alcun ostacolo costituzionale quando si tratta di politiche sulle armi, pertanto le istituzioni socio-culturali e quelle politiche si configurano in modo tale da poter fornire risposte legislative rapide dinanzi alle gravi conseguenze della violenza armata⁹⁵. Questo è quello che accadde a seguito della strage di Dunblane (1996), la sparatoria di massa più letale nella storia britannica⁹⁶.

Fino al 1996, il più grave *mass murder* era stato l'*Hungerford Massacre* (1987), a seguito del quale era stata operata una revisione della regolamentazione del porto d'armi considerata però da molti come non sufficientemente incisiva⁹⁷. *Dunblane*, dunque, pose nuovamente la questione della violenza armata al centro del dibattito pubblico, in quanto percepito come sintomo del fallimento della legislazione preesistente. Così, da un lato, nasceva e si affermava la *Snowdrop Campaign*⁹⁸, al cui notevole sforzo di mobilitazione sociale fecero eco i media e che svolse il ruolo di vero e proprio «catalyst for government action»⁹⁹; dall'altro lato, venne disposta la *Cullen Inquiry*, dalla quale scaturì il *Cullen Report*¹⁰⁰, denso di raccomandazioni basate su dati ed evidenze tecniche. A fronte di tali sollecitazioni¹⁰¹, si

⁸⁹ R. PETERS, *Rational Firearms Regulation: Evidence-Based gun laws in Australia*, in M.R. BLOOMBERG - J.S. VERNICK - D.W. WEBSTER, *Reducing Gun Violence in America: Informing Policy with Evidence and Analysis*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2013, 195, 199 ss.; *Introduction*, in S. FAY, *Gun Control in Context: Learning from the Australian Gun Control Experience*, New York, Routledge, 2024.

⁹⁰ Emerge un notevole sforzo delle corti di affrontare questo dilemma interpretativo - originato soprattutto dal «rise in 3D printing, and other computer aided manufacturing techniques» (391) - legato al *National Firearms Agreement* e alle leggi che lo attuano. S.H.G. ADAMS, *All or Nothing: The Legal Dilemma of Identifying a Firearm in Australia*, in *U.W. Austl. L. Rev.*, n. 47(2)/2020.

⁹¹ D. BRIGHT - M. HALSEY - A. GOLDSMITH - S. GOUDIE, *I Know a Guy and He's Got Guns Galore. Accessing Crime Guns in the Australian Illicit Firearms Market*, in *Deviant Behaviour*, n. 5/2023.

⁹² S. HURKA, *Rampage Shooting and Gun Control. Politicisation and Policy Change in Western Europe*, New York, Routledge, 2017, 109.

⁹³ *Firearms Act 1920* disponibile sul sito <https://www.legislation.gov.uk/>.

⁹⁴ *Firearms Act 1968* disponibile su <https://www.legislation.gov.uk/>.

⁹⁵ *Firearms Act 1968* disponibile su <https://www.legislation.gov.uk/>.

⁹⁶ Una «largely and domestic national tragedy», P. SQUIRES, *Gun Culture or Gun Control? Firearms, Violence and Society*, New York, Routledge, 2000, 187.

⁹⁷ S. THOMASON - L. STANCICH - L. DICKSON, *Gun Control and Snowdrop*, in *Parliamentary Affairs*, n. 3/1998, 329.

⁹⁸ *Ibidem* sulla *Snowdrop Campaign* e sul suo ruolo.

⁹⁹ *Ivi*, 343.

¹⁰⁰ *The Public Inquiry into the Shooting at Dunblane Primary School*, on 13 March 1996, <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5a7cba0fe5274a2f304efb63/338.pdf>.

¹⁰¹ *The Government Response on The Public Inquiry into the Shooting at Dunblane Primary School*, on 13 March 1996.

giunse all'emanazione del *Firearms (Amendment) Act* e il *Firearms (Amendment) (No. 2) Act* del 1997¹⁰², che proibirono il possesso privato di tutte le *handgun*, con poche eccezioni, e istituirono un programma di riacquisto pubblico. Ne conseguì un tangibile calo della violenza legata alle armi da fuoco¹⁰³ (anche se, nel corso del tempo, sono state evidenziate lacune legislative, soprattutto a seguito della sparatoria di Cumbria del 2010¹⁰⁴). Inoltre, l'importante movimento per il controllo delle armi creatosi ha cominciato a vedere i propri membri coinvolti nei dibattiti sul tema: la *Gun Control Network*¹⁰⁵ ha spesso testimoniato dinanzi a commissioni parlamentari selezionate, ha tenuto incontri regolari con ministri, tanto da portare ad un progressivo incremento delle regolamentazioni, aventi ad oggetto non solo le armi da fuoco, ma anche le *imitation firearms* e *airguns*¹⁰⁶.

La dottrina ha sollevato critiche sulle misure adottate, sottolineando la necessità di affrontare non solo i crimini legati alle armi da fuoco, ma anche le dinamiche sociali, economiche e culturali che li alimentano attraverso l'integrazione di riforme sociali ed economiche per ridurre la violenza armata a lungo termine¹⁰⁷. Non sono mancate neanche le critiche e i tentativi di discredito da parte delle lobby internazionali delle armi. Tuttavia, il caso inglese rappresenta un esempio per un primo significativo passo contro la minaccia della violenza armata¹⁰⁸ e ha dimostrato che un importante cambiamento politico può derivare da un tragico evento di ampia risonanza solo se sono presenti contemporaneamente anche un'altra serie di condizioni: istituzioni socio-culturali e politiche aperte al cambiamento, scarse possibilità di attribuzioni causali alternative ed un massiccio lavoro di mobilitazione sociale¹⁰⁹.

4. Considerazioni conclusive

Considerando il diritto riconosciuto dal Secondo Emendamento della Costituzione statunitense secondo l'interpretazione affermata a partire da *Heller*, il nuovo test elaborato in *Bruen*, l'attuale composizione della Corte Suprema e l'approccio che, a partire dal Covid-19, essa è solita applicare alle emergenze, nel prossimo futuro non sarà possibile gestire e circoscrivere la crisi di salute e sicurezza pubblica provocata dalla violenza armata negli Stati

¹⁰² Essi sono emendamenti dei «*Firearms Acts 1968 to 1992*» e sono disponibili sul sito <https://www.legislation.gov.uk/>.

¹⁰³ P. SQUIRES - R. GRIMSHAW - E. SOLOMON, *Gun Crime. A review of Evidence and Policy*, London, Centre for Crime and Justice Studies, 2008, 12.

¹⁰⁴ M.J. NORTH, *Gun Control in Great Britain after Dunblane Shootings*, in D.W. WEBSTER - J.S. VERNICK - M.S. BLOOMBERG, *Reducing Gun Violence in America*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 2013, 185 ss.

¹⁰⁵ La *Gun Control Network* è un'organizzazione *no-profit* fondata da avvocati, accademici e familiari delle vittime della strage di Hungerford (1987) e Dunblane (1996) e continua ancora oggi ad operare su più fronti con l'obiettivo di promuovere un controllo severo delle armi e una diminuzione della violenza armata. Maggiori informazioni sono disponibili sul suo sito ufficiale <https://gun-control-network.org/>.

¹⁰⁶ Si è registrato, nel corso del tempo un aumento dei crimini legati all'impiego di armi "non convenzionali" (il cd. *weapon displacement*). P. SQUIRES - R. GRIMSHAW - E. SOLOMON, *Gun Crime. A review of Evidence and Policy*, cit., 11.

¹⁰⁷ *Ibidem*.

¹⁰⁸ M. NORTH, *Gun Control in Great Britain after Dunblane Shootings*, cit.

¹⁰⁹ Per un approfondimento sul caso *Dunblane*, si rinvia a S. HURKA, cit., 110 ss.

Uniti tramite una rigida regolamentazione del porto d'armi. In questo ordinamento stiamo assistendo, dunque, ad un disallineamento tra il diritto costituzionale e le esigenze reali e contingenti di tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Volgendo lo sguardo ad altri ordinamenti culturalmente affini, come quello inglese e australiano, emerge che, in contesti dove non esiste un diritto costituzionalmente garantito al porto d'armi, è stato possibile adottare misure capaci di affrontare efficacemente le conseguenze della violenza armata che sono state prontamente applicate dalle corti.

In questo scenario, il diritto comparato può fornire strumenti utili non tanto per una mera trasposizione normativa – inopportuna alla luce della profonda diversità dei contesti giuridici, culturali e istituzionali – quanto piuttosto per stimolare una riflessione critica e consapevole sull'equilibrio tra diritti individuali e interessi collettivi, sul ruolo delle corti, nonché sull'impiego del saper scientifico e dei dati tecnici nell'esercizio del potere politico e giudiziario. Solo attraverso un rinnovato dialogo tra diritto e realtà fattuale sarà possibile immaginare un futuro in cui l'emergenza della violenza armata possa essere affrontata in modo strutturale, senza che il diritto costituzionale – e, più che altro, la sua interpretazione da parte del vertice giudiziario federale – continui a rappresentare un fattore di paralisi per gli sforzi orientati alla tutela della vita e della sicurezza collettiva.